

Destinatari:

Soggetti che prelevano banconote presso la BNS

Zurigo/Berna, 3 luglio 2015

Divisione Banconote e monete

Disposizioni della Banca nazionale svizzera sul prelievo di banconote

I prelievi di banconote sono assoggettati alle seguenti disposizioni della Banca nazionale svizzera (BNS).

La base legale di questa regolamentazione è costituita dalla Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP):

- «[La Banca nazionale] può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.» (art. 7 cpv. 4 LUMP)

I prelievi di contante devono essere conformi alle disposizioni indicate qui di seguito, nonché alle Condizioni generali della BNS. In caso di inosservanza, la BNS può negare o differire la consegna dei valori. La BNS può emanare, in forza della LUMP, ulteriori prescrizioni concernenti i prelievi straordinari di banconote che non siano destinati ad approvvigionare il circuito dei pagamenti.

1. Condizioni generali per il prelievo di banconote

1.1. Presupposti

Gli sportelli della BNS, in quanto uffici della banca centrale della Svizzera, intrattengono relazioni principalmente con banche e con gestori del contante che dispongono di un contro giro. L'esistenza di un conto giro presso la BNS è un presupposto indispensabile per poter effettuare prelievi di contante. Gli uffici della Confederazione possono utilizzare crediti documentari.

I titolari di un conto giro possono, assumendosene i rischi e i costi, affidare il prelievo di contante a terzi. In questo caso la BNS deve ricevere un'autorizzazione scritta del mandante in

cui è indicato il nome dell'impresa di trasporto di valori. L'impresa mandataria deve obbligatoriamente essere accreditata presso la BNS. All'atto del ritiro dei valori, l'impresa di trasporto deve consegnare una ricevuta di prelievo debitamente compilata secondo le indicazioni seguenti.

1.2. Ricevuta di prelievo

La BNS mette a disposizione un modulo stampato per la ricevuta di prelievo. Su tale modulo devono essere fornite le seguenti informazioni:

- ditta/nome e indirizzo del titolare del conto giro
- conto di addebitamento (conto giro o conto di prelievo contanti presso la BNS)
- importo totale del prelievo, in lettere e in cifre
- tagli richiesti
- luogo e data
- timbro e firma legalmente valida
- Il corriere o trasportatore compila sul posto la sezione centrale della ricevuta e conferma di aver ricevuto i valori prelevati apponendo la data e la sua firma.

Le firme legalmente valide per la ricevuta devono essere state previamente depositate presso la BNS mediante l'apposito cartoncino delle firme.

1.3. Copertura

Il conto giro o conto di prelievo contante deve disporre di fondi sufficienti. Responsabile dell'apprestamento e del mantenimento di adeguate disponibilità è il titolare del conto.

I prelievi possono essere effettuati soltanto se la copertura è sufficiente. Non sono ammessi scoperti di conto.

2. Modalità di prelievo

2.1. Prelievo delle banconote / Qualità

Se il cliente esprime il desiderio di ricevere banconote nuove o assortite, tale richiesta sarà soddisfatta nella misura del possibile. Non esiste tuttavia un diritto di ricevere esclusivamente banconote nuove o assortite.

Al fine di assicurare la disponibilità delle banconote, l'importo richiesto deve essere comunicato al relativo sportello della BNS entro le ore 15 del giorno precedente il prelievo. La BNS si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni al titolare del conto se l'importo prelevato è eccezionalmente elevato.

2.2. Quantitativi minimi

Per i prelievi valgono i seguenti quantitativi minimi:

- Tagli da CHF 10 a CHF 100: ballette di 10 mazzette da 100 banconote = 1000 banconote in totale
- Tagli da CHF 200 e CHF 1000: mazzette di 100 banconote

La BNS può fissare quantitativi minimi superiori per i soggetti che prelevano grandi volumi di banconote.

2.3. Imballaggio

L'operatore che effettua il prelievo o l'impresa di trasporto da esso incaricata mette a disposizione adeguati materiali di imballaggio: buste Safe Bag, casse in alluminio o legno, cinghie, ecc.

I prelievi importanti di clienti abituali possono anche essere preparati in casse originali BNS, le quali dovranno essere restituite al più tardi in occasione del prelievo successivo.

2.4. Obbligo di diligenza

Valgono le disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro e le norme concernenti l'obbligo di diligenza degli operatori bancari in relazione a prelievi di contanti. Il titolare del conto è responsabile della loro osservanza.

2.5. Prelievi di contante da parte della Confederazione

La regolamentazione dei prelievi di contante da parte della Confederazione è oggetto di una convenzione quadro separata.